



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (estensore)
- Prof. Avv. Andrea Barengi ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 18.04.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, titolare presso la banca resistente di un conto corrente sul quale era domiciliata una carta di credito (emessa da altra società finanziaria e collocata dalla resistente), con reclamo del 15 ottobre 2011, lamenta l'illegittimità della segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) del proprio nominativo, nonché il blocco della carta. Evidenzia di essersi avveduto dell'iscrizione pregiudizievole in occasione di un'istruttoria di finanziamento presso altro intermediario; che detta iscrizione sarebbe connessa all'utilizzo della carta di credito collocata dall'intermediario resistente; che in data 28 settembre 2011, con bonifico bancario di € 1.700, ha provveduto a saldare ogni pendenza arretrata. Espone di aver appreso, con raccomandata ricevuta il 14 ottobre 2011, del blocco della carta da parte della società emittente in seguito a richiesta della resistente.

Lamenta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario, che avrebbe "proceduto in assoluto spregio di legge e senza alcuna preventiva comunicazione" al blocco della carta "nonostante l'avvenuto saldo delle spettanze".

Tanto premesso, "stante l'erronea attività svolta dalla Banca a fronte dell'iscrizione illegittima da parte di quest'ultima operata e più in generale della violazione dei canoni di correttezza, della trasparenza e buona fede che devono ispirare la sua condotta nella relazione con il cliente" chiede la revoca del blocco della carta nonché la cancellazione dell'iscrizione ("illegittima e mai comunicata") in CAI.



Con riscontro del 15 novembre 2011, la resistente rappresenta che alla data del 15 settembre 2011 il c/c del ricorrente “presentava una posizione debitoria pari a -1.629,70 € verificatasi a seguito dell’addebito di 1.207,48 € per il pagamento a favore [della società emittente] delle spese sostenute tramite la carta di credito” intestata al ricorrente. Espone di aver avvisato quest’ultimo il giorno successivo “tramite sms al numero di cellulare censito nell’anagrafica” della posizione debitoria e di avere, in data 28 settembre 2011, “provveduto a bloccare per insolvenza la carta di credito” a causa del perdurare dello sconfinamento.

L’intermediario precisa di avere, in pari data, informato il ricorrente tramite telegramma del blocco per insolvenza della carta e provveduto alla segnalazione in CAI, sezione Carter.

Rigetta le richieste del ricorrente, stante l’uso scorretto dello strumento di pagamento anche nel periodo precedente la fattispecie oggetto della presente controversia e tenuto conto del fatto che “l’accredito del versamento di € 1.700 è pervenuto solo in data 29 settembre 2011”.

Insoddisfatto dei chiarimenti forniti dalla banca, il cliente presenta ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, nel quale reitera la richiesta di revoca del blocco della carta di credito nonché di cancellazione della segnalazione in CAI.

In sede di controdeduzioni, la resistente – riepilogato brevemente il pregresso scambio di corrispondenza intervenuto fra le parti – ribadisce quanto già precedentemente esposto al ricorrente.

A supporto delle proprie affermazioni, allega copia dell’estratto conto relativo all’anno 2011, nel quale si evidenzia che, alle date di addebito della carta di credito (il giorno 15 di ogni mese) il rapporto di conto corrente intestato al ricorrente presentava ripetutamente un saldo negativo.

Richiama le condizioni contrattuali che prevedono la possibilità della Banca di recedere dal contratto – anche senza preavviso – in presenza di un “*giustificato motivo*” (art. 18 par. 2).

Espone di aver inviato al ricorrente, in data 25 gennaio 2010 e in data 14 gennaio 2011, due Preavvisi di Revoca delle Autorizzazioni ad Emettere Assegni, a causa di n. 2 assegni impagati (rispettivamente assegno di € 6.500 – emesso il 13 gennaio 2010 – e assegno di € 4.900, emesso il 30 dicembre 2010). Rappresenta, altresì, di aver comunicato con telegramma del 28 settembre 2011 la revoca di tutti i mezzi di pagamento (con contestuale intimazione alla restituzione della carta di credito debitamente tagliata).

Tanto premesso, la resistente, ritiene sussistere un “*giustificato motivo*” di recesso ai sensi delle disposizioni contrattuali, a nulla rilevando “il versamento effettuato dal [ricorrente] in data 28 settembre 2011 (e pervenuto alla scrivente solo il 29 settembre 2011, quindi il giorno successivo all’invio del telegramma) dell’importo di € 1.700 sul proprio conto a ripianamento del saldo negativo, in quanto trattasi dell’ennesimo tentativo di parte ricorrente di sanare – ma solo a posteriori – la situazione debitoria del proprio rapporto di conto corrente”.

Espone, che “alcuna comunicazione di preavviso di segnalazione è necessaria in caso di blocco ed estinzione della carta di credito” e che il preavviso di segnalazione in CAI sarebbe prescritto solo in materia di assegni (“avendo effetti interdittivi per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista”) tenuto conto della funzione meramente “informativa” dell’iscrizione in CAI in materia di carte di pagamento. Alla luce di quanto sopra, chiede di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

La controversia concerne la contestazione di una iscrizione in CAI del cliente a seguito di revoca di una carta di credito.



Le norme di riferimento sono: l'art. 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificata dal d.lgs. n. 507/1999); il D.M. n. 458/2001 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 7); l'art. 8 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002.

La prima questione da prendere in esame concerne la legittimità della revoca della carta di credito da parte della banca alla quale consegue l'iscrizione in CAI del ricorrente, anch'essa oggetto di contestazione.

Sul punto, la resistente rileva (allegando l'estratto conto relativo all'anno 2011) che, alle date di addebito della carta di credito, il rapporto di conto corrente intestato al ricorrente presentava ripetutamente un saldo negativo. In sostanza, era prassi abituale del cliente operare o generare un saldo negativo a seguito dell'utilizzo dello strumento di pagamento, prassi che sarebbe stata solo "tollerata" dall'intermediario. In occasione del blocco contestato, l'intermediario avrebbe anche sollecitato il cliente (tramite messaggio sms) a ripianare la posizione debitoria, prima di procedere in tal senso.

Ne consegue che la condotta del cliente nell'utilizzo del conto e della carta in questione appare integrare ragionevolmente l'ipotesi di giustificato motivo per il recesso dal contratto, anche senza preavviso, così come previsto dall'art. 18, paragrafo 2 delle disposizioni contrattuali, richiamato dallo stesso intermediario: "(...) per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, [la società emittente] e/o la Banca potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento – anche senza preavviso – mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta della società emittente e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita" (in tal senso, v. anche Collegio ABF di Roma, decisione n. 160/2011).

Legittima può considerarsi, pertanto, la revoca di tutti i mezzi di pagamento, comunicata con il telegramma del 28 settembre 2011: il ricorrente pone rimedio solo tardivamente con il versamento destinato a ripristinare la provvista del c/c, effettuato nella medesima data, ma pervenuto all'intermediario il giorno successivo.

Dunque, la domanda del ricorrente circa la revoca del blocco della carta non può essere accolta.

Quanto alla mancata comunicazione circa l'iscrizione in CAI – che è conseguenza automatica e obbligatoria della revoca dello strumento di pagamento – l'intermediario non fornisce prova di alcuna comunicazione al ricorrente (in quanto non reputata necessaria).

In proposito, comunque è opportuno richiamare l'orientamento già espresso da questo Arbitro in merito alle modalità di segnalazione dei nominativi in CAI. In tali casi, l'obbligo del preavviso è sancito dalla normativa di riferimento solo in relazione all'ipotesi di mancato pagamento di assegni e non anche rispetto alle anomalie nell'uso delle carte di pagamento. Una distinzione la cui *ratio* è nelle differenti conseguenze che derivano dalla segnalazione: «mentre dalla segnalazione alla CAI dei fatti di emissione di assegni in difetto di autorizzazioni o di provvista possono discendere effetti interdittivi, nel senso che al segnalato viene revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (c.d. revoca di sistema), per le carte di pagamento l'iscrizione ha effetti meramente informativi e gli intermediari possono decidere, nell'ambito della propria autonomia, se rilasciare o meno una carta di pagamento a un soggetto revocato» (così, Collegio Roma, decisione n. 477/2010; ma v. anche Collegio di Napoli, decisione n. 1717/2011; e Collegio di Milano, decisione n. 587/2010).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto precede sembra sufficiente, allora, per escludere qualsiasi possibilità di considerare la segnalazione del nominativo del cliente come non corretta per cui, ad avviso di questo Collegio, neppure la domanda relativa alla cancellazione della suddetta iscrizione è suscettibile di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI